

*Percentuale minima di soddisfazione dei creditori e causa
concreta del concordato*

Tribunale di Padova, 6 marzo 2014. Presidente, relatore Caterina Santinello.

Concordato preventivo - Causa concreta - Percentuale minima di soddisfazione - Fattispecie

L'offerta a creditori chirografari di pagamenti parziali nella misura del 4,08% e dell'1% dei loro crediti non consente di ritenere realizzata la causa concreta del concordato.

omissis

DECRETO

Il Collegio;

rilevato che la società ricorrente in data 26.11.13, prendendo atto dei rilievi avanzati dal

Commissario Giudiziale nella propria relazione ex art. 172 L.F., depositata il 20.9.13, ha modificato

la proposta e il piano concordatario originariamente formulati;

considerato che la nuova domanda prevede: il pagamento al 100% dei crediti prededucibili; il

pagamento nei limiti della somma di € 710.000,00 del creditore ipotecario, con degradazione a

chirografo della parte incapiente ed inserimento nella II classe; il pagamento al 100% dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c., dei

crediti tributari privilegiati (IVA e ritenute in conformità all'art. 182 ter L.F.), dei crediti previdenziali ex art. 2778 n. 1) e n. 8) c.c. e degli aggi

sulle relative cartelle esattoriali; il pagamento parziale nella percentuale del 9,36% dei creditori privilegiati degradati a chirografo (crediti ex art.

2778, n. 18) e n. 19) c.c. limitatamente alla quota per sanzioni ed interessi su ritenute ed Iva nonché per imposta sostitutiva), costituenti la I classe;

il pagamento parziale nella misura del 4,08% dei crediti chirografari "ab origine", costituenti la II classe; il pagamento parziale nella misura

dell'1% dei crediti per finanziamento di terzi, costituenti la III classe;

rilevato che è prevista l'esecuzione del piano concordatario e quindi la soddisfazione dei creditori entro il 31.12.2018;

ritenuto che tale "nuova" proposta presenta aspetti di inammissibilità/fattibilità giuridica del concordato sotto il profilo della realizzabilità della cd. " causa concreta", da intendersi come obiettivo

specifico perseguito dal procedimento che, pur dipendente dal tipo di proposta di volta in volta formulata, rimane comunque inserito nel

generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di

un soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, ma in ogni caso non irrisorio, dei creditori (Cass. Sez. un. 1521/13; Cass. n.

21901/13; Cass. n. 24970/13);

considerato che l'offerta ai creditori chirografari delle classi II e III del pagamento entro il 31.12.2018 delle percentuali sopra indicate non consente di ritenere realizzata la suddetta "causa"; considerato inoltre che l'inserimento del credito ipotecario per la parte degradata a chirografo nella seconda classe fa sorgere altresì dubbi in ordine al rispetto dei criteri legali di formazione delle classi ex art. 160, comma 1, lettera c) L.F.;

considerato che con atto depositato in data 5.3.2014, entro il termine concesso dal Tribunale all'udienza del 27.2.2014, la società ricorrente ha indicato come liquidatore giudiziale il sig. A. T.; rilevato che tale nomina, così come quella originariamente prevista, non rispetta i requisiti di legge ex art. 182 L.F.;

ritenuto pertanto necessario che la società ricorrente prenda posizione sui profili di inammissibilità sollevati d'ufficio dal Collegio;

P.Q.M.

fissa per la comparizione della società ricorrente e del Commissario Giudiziale, dott.ssa A.P., l'udienza del